SECONDA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1980

che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali

(80/510/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/797/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che, data l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le disposizioni dell'allegato della direttiva 77/101/CEE in ordine alle tolleranze che devono essere ammesse qualora si constati, all'atto del controllo ufficiale, uno scarto tra il risultato dell'analisi e il tenore dichiarato dal fabbricante ;

considerando che queste tolleranze sono necessarie per compensare gli scarti che risultano dal campionamento dell'alimento, dal suo processo di fabbricazione o dall'errore di analisi ;

considerando che le attuali tolleranze devono essere rivedute tenendo conto delle tolleranze applicabili all'atto del controllo degli alimenti composti ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nella parte A dell'allegato della direttiva 77/101/CEE, il punto 2.5 è sostituito dal testo seguente :

« 2.5. Se, in seguito ai controlli ufficiali degli alimenti semplici previsti dall'articolo 12 della presente direttiva, si constata uno scarto, costituente un minor valore del prodotto, tra i risultati dell'analisi di controllo e i tenori dichiarati, sono ammesse le seguenti tolleranze minime :

a) per la proteina greggia :
- 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,
- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati superiori al 20 % (fino al 10 %),
- 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 % ;

b) per gli zuccheri totali, gli zuccheri riduttori, il saccarosio, il lattosio e il glucosio (destrosio) :
- 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,
- 10 % del tenore dichiarato per i tenori inferiori al 20 % (fino al 5 %),
- 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 % ;

c) per l'amido e l'inulina :
- 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30 %,
- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30 % (fino al 10 %),
- 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 % ;

(1) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 239 del 22. 9. 1979, pag. 53.

d) per le sostanze grasse gregge :

— 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %,

— 12 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % (fino al 5 %),

— 0,6 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 % ;

e) per la cellulosa greggia :

— 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14 %,

— 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14 % (fino al 6 %),

— 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6 % ;

f) per l'umidità e le ceneri gregge :

— 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %,

— 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 5 %),

— 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 % ;

g) per il fosforo totale, il sodio, il carbonato di calcio, il calcio, il magnesio, l'indice di acidità e le sostanze insolubili in etere di petrolio :

— 1,5 unità per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15 % (15) a seconda dei casi,

— 10 % del tenore (valori) dichiarato per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 15 % (15) a seconda dei casi fino al 2 % (2),

— 0,2 unità per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2 % (2) a seconda dei casi ;

h) per le ceneri insolubili in acido cloridrico e i cloruri espressi in NaCL :

— 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3 %,

— 0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3 % ;

i) per il carotene, la vitamina A e le xantofille :

— 30 % del tenore dichiarato ;

j) per la metionina, la lisina e le basi azotate volatili :

— 20 % del tenore dichiarato ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente